



**COMUNE DI PENTONE**  
( Provincia di Catanzaro )

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**COPIA**

N. 20  
Del 06/06/2012

**Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2012.**

L'anno duemiladodici, addì sei del mese di Giugno alle ore 16:45 nella preposta sala delle adunanze, alla PRIMA convocazione in sessione Ordinaria seduta PUBBLICA il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei Signori:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
MIRENZI RAFFAELE	Presidente	X	
MUSSARI MARCELLO	Vice Presidente	X	
CAPICOTTO BENIAMINO MICHELE	Consigliere	X	
PAPALIA FRANCESCO	Consigliere	X	
CITRINITI FRANCESCO	Consigliere	X	
ROCCA SERGIO	Consigliere	X	
DE SANTIS ROSSELLA	Consigliere	X	
SCOZZAFAVA BRUNELLA	Consigliere	X	
RICCELLI DANIELA	Consigliere	X	
PAONESSA GIUSEPPE	Consigliere	X	
BATTISTA MARIA LUISA	Consigliere	X	
PAONE ERCOLE	Consigliere	X	
AMOROSO FRANCESCO	Consigliere		X

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Dott. FAZIO GASPARE GIUSEPPE.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza: MIRENZI RAFFAELE nella sua qualità di Presidente

**Il Presidente** illustra l'argomento, ricordando e facendo breve cronistoria del perché a livello nazionale si sia pervenuti ad imporre questo tributo ed in quale contesto storico – politico ed economico abbia visto la luce l'Imposta Municipale Propria, la cosiddetta IMU.

Preliminarmente ricorda che l'Amministrazione Comunale, attesa l'obbligatorietà dell'imposta, che di comunale ha ben poco, ha cercato di assicurare che l'impatto di tale imposta fosse il meno pesante nei confronti dei cittadini, già alle prese con una crisi economica al di fuori di ogni previsione. Infatti si propone l'applicazione delle tariffe minime previste dal legislatore, e cioè:

- aliquota di base (secondo case e simili): 0,76 per cento
- aliquota abitazione principale: 0,40 per cento.

In tal modo, ricorda, soprattutto in riferimento all'aliquota per l'abitazione principale, che molti cittadini saranno esentati dal pagamento, conoscendo le rendite catastali delle nostre realtà immobiliari. L'aliquota base, invece, di fatto, per il meccanismo perverso degli introiti riservati allo Stato, è obbligatorio applicarla almeno nella percentuale proposta. Ma chiede serenità di giudizio per la discussione e rispetto per la proposta, pervenuta dopo attenta analisi degli uffici e dell'Amministrazione. L'applicazione di eventuali aliquote inferiori a quelle proposte non era e non è compatibile con la struttura di bilancio e con gli impegni assunti riferiti all'assicurazione dei servizi comunali minimi da garantire. Comunque, occorre prendere decisioni e far quadrare i conti, perché non piace a nessuno imporre tasse.

Dove è stato possibile effettuare scelte diverse, continua il Presidente, è stato fatto: infatti, pur essendosi verificati consistenti aumenti, riferiti, per esempio, alla TARSU ed al costo del servizio mensa per i ragazzi delle scuole, l'Amministrazione Comunale è riuscita ad accollare al bilancio i relativi aumenti. Come anche la continuazione della garanzia della fornitura dei testi scolastici gratuiti. Ma occorrono misure robuste di salvaguardia dell'ossatura fondamentale di bilancio in risposta alla crisi che avanza e si conferma. Biasimo i Sindaci che invitano i propri concittadini a non pagare l'IMU: comportamento che non rispetta la legge.

**Paonessa:** Io la penso diversamente. Le tasse non creano sviluppo e comunque, anche quando vanno istituite, devono essere rapportate al reddito individuale. Per la seconda casa occorre pagare sì, ma in funzione del reddito E' diversità di vedute. Oggi, purtroppo, in rapporto alla crisi mondiale l'Italia non ha credito e la politica restrittiva imposta dal Governo centrale non crea sviluppo. E, riferendoci alla nostra realtà locale, non bisogna, sempre e comunque, parlare di dissesto di bilancio, forse per giustificare simili imposizioni. Non bisogna continuare a parlare dei problemi ricevuti o ereditati, di responsabilità, di critiche ai precedenti amministratori, di controversie e quant'altro. Occorre invece dare segnali incoraggianti e nuovi. A Pentone poi e ai suoi cittadini si chiede tutto. Ma è necessario riflettere su quali siano le esigenze della popolazione. E per tali ragioni io non mi sento di accettare tale proposta, per come formulata. Occorre dare, a mio avviso, un segnale nuovo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del citato D.Lgs. n. 23/2011 sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato Decreto Legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del citato D.L. n. 201/2011, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento; l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;

TENUTO CONTO altresì che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo

ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200;

DATO ATTO che i terreni agricoli siti nel Comune di Pentone sono esenti dall'imposta, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, e che sono parimenti esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito in Legge 133/94, in quanto il Comune di Pentone rientra nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani;

CONSIDERATO che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 è stato differito al 30/06/2012;

VISTA la propria deliberazione n. 19, in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'IMU, con decorrenza 1 gennaio 2012;

VISTI:

- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 resi dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziario;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;

Presenti n. 12, Votanti n. 12, Voti favorevoli n. 9, Voti contrari n. 3 (Paone, Battista, Paonessa) resi in forma palese;

#### DELIBERA

- 1) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:
  - ALIQUOTA DI BASE: *0,76 PER CENTO*;
  - ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE: *0,40 PER CENTO*;
- 1) di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012:
  - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
  - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo

Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

- 1) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;
- 2) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'IMU approvato con Deliberazione Consiliare n. 19 in data odierna;
- 3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

-----oOo-----

**PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (ART. 49 D. L.VO 18/08/2000 N.267)**

**PER LA REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 06/06/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*f.to DOTT. IANNELLI FABIO*

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere FAVOREVOLE

Data 06/06/2012

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*f.to DOTT. IANNELLI FABIO*

---

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE*

**IL PRESIDENTE**

*f.to MIRENZI RAFFAELE*

---

**PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale in data 14/06/2012  
e vi resterà affissa per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

**L'INCARICATO DEL SERVIZIO**

*f.to PUGLIESE ANTONIO*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE*

---

**ESECUTIVITA'**

La su estesa deliberazione:

Diventa esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3° D.Lgs 267 del 18/08/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE*

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE (*per uso amministrativo*)

**Data 06/06/2012**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*DOTT. FAZIO GASPARE GIUSEPPE*